

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-701X

C 176

45° anno

24 luglio 2002

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
<i>I Comunicazioni</i>		
Commissione		
2002/C 176/01	Tassi di cambio dell'euro	1
2002/C 176/02	Procedura d'informazione — Regole tecniche ⁽¹⁾	2
2002/C 176/03	Elenco dei membri del Comitato consultivo della CECA proposti dalle organizzazioni di rappresentanza europee per la «Commissione consultiva carbone, acciaio e mutazioni industriali» in seno al Comitato economico e sociale	5
2002/C 176/04	Risoluzione del Comitato Consultivo CECA in occasione della sua ultima sessione sull'eredità della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (<i>adottata all'unanimità nel corso della 361^a sessione del 26 giugno 2002</i>)	6
<hr/>		
<i>II Atti preparatori a norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea</i>		
2002/C 176/05	Iniziativa del Regno di Danimarca in vista dell'adozione di una decisione del Consiglio relativa all'utilizzo comune degli ufficiali di collegamento distaccati all'estero dalle autorità degli Stati membri incaricate dell'applicazione della legge	8
<hr/>		
<i>III Informazioni</i>		
Commissione		
2002/C 176/06	Bando di gara per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco (n. 1/2002)	12

IT

1

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

23 luglio 2002

(2002/C 176/01)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	0,991	LVL	lats lettoni	0,5932
JPY	yen giapponesi	116,37	MTL	lire maltesi	0,4151
DKK	corone danesi	7,4331	PLN	zloty polacchi	4,057
GBP	sterline inglesi	0,6329	ROL	leu rumeni	32943
SEK	corone svedesi	9,4645	SIT	tolar sloveni	226,684
CHF	franchi svizzeri	1,4549	SKK	corone slovacche	44,565
ISK	corone islandesi	85,39	TRL	lire turche	1665000
NOK	corone norvegesi	7,548	AUD	dollari australiani	1,823
BGN	lev bulgari	1,9477	CAD	dollari canadesi	1,5625
CYP	sterline cipriote	0,57494	HKD	dollari di Hong Kong	7,7297
CZK	corone ceche	30,18	NZD	dollari neozelandesi	2,0763
EEK	corone estoni	15,6466	SGD	dollari di Singapore	1,729
HUF	fiorini ungheresi	244,74	KRW	won sudcoreani	1152,63
LTL	litas lituani	3,4524	ZAR	rand sudafricani	10,0126

(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

Procedura d'informazione — Regole tecniche

(2002/C 176/02)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37; GU L 217 del 5.8.1998, pag. 18).

Notifiche di progetti nazionali di regole tecniche ricevute dalla Commissione.

Riferimento ⁽¹⁾	Titolo	Scadenza della sospensione di tre mesi ⁽²⁾
2002/239/F	Decisione n. 02-... dell'Autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni del ... 2002 che modifica le frequenze attribuite alle installazioni radioelettriche di potenza ridotta e di portata ridotta nella banda 446 MHz	25.9.2002
2002/249/B	Progetto di regio decreto inteso ad organizzare il controllo e l'accreditamento dei prestatori di servizi di certificazione che rilasciano certificati qualificati	30.9.2002
2002/250/NL	Regolamento di omologazione dell'apparecchio 3 per le analisi del respiro	2.10.2002
2002/251/F	Progetto di ordinanza relativa alle prescrizioni tecniche di progettazione e di funzionamento per l'allacciamento a una rete pubblica di distribuzione di un impianto di consumo di energia elettrica	4.10.2002
2002/252/F	Progetto di decreto relativo alle prescrizioni tecniche generali di progettazione e di funzionamento che devono soddisfare gli impianti in previsione del loro allacciamento alle reti pubbliche di distribuzione	4.10.2002
2002/253/F	Progetto di ordinanza relativa alle prescrizioni tecniche di progettazione e di funzionamento per l'allacciamento a una rete pubblica di distribuzione di un impianto di produzione di energia elettrica	4.10.2002
2002/254/UK	Requisiti di interfaccia radio per il Regno Unito 2006 Servizio di trasmissione dati (Hiperlan) a corta portata, a larga banda, funzionante nella banda di frequenze 5-6 GHz	3.10.2002
2002/259/DK	Notifica dell'Ente marittimo danese D, regolamento tecnico in materia di costruzione, equipaggiamento ecc. delle navi, capitoli I, IV e VI	7.10.2002
2002/260/S	Accordo su cordoncini/fibbie e cappucci nell'abbigliamento per bambini	7.10.2002
2002/261/S	Linee guida per i requisiti di sicurezza per lettini per neonati, seggioloni e letti a castello/letti alti	7.10.2002

⁽¹⁾ Anno — Numero di registrazione — Stato membro autore.

⁽²⁾ Periodo nel corso del quale il progetto non può essere adottato.

⁽³⁾ Senza scadenza, in quanto la Commissione ha accettato la motivazione di urgenza invocata dallo Stato membro autore del progetto.

⁽⁴⁾ Senza scadenza, in quanto si tratta di specificazioni tecniche o di altri requisiti connessi con misure di carattere fiscale o finanziario, ai sensi dell'articolo 1, punto 11, secondo comma, terzo trattino, della direttiva 98/34/CE.

⁽⁵⁾ Procedura di informazione chiusa.

La Commissione richiama l'attenzione sulla sentenza riguardante la «CIA Security», emessa il 30 aprile 1996 nella causa C-194/94 (Racc. 1996, pag. I-2201), secondo la quale la Corte di giustizia ritiene che gli articoli 8 e 9 della direttiva 98/34/CE (all'epoca 83/189/CEE) debbano essere interpretati nel senso che i singoli possono farli valere dinanzi a un giudice nazionale, il quale deve rifiutare l'applicazione di una regola tecnica nazionale che non sia stata notificata conformemente alla direttiva di cui sopra.

Detta sentenza conferma la comunicazione della Commissione del 1° ottobre 1986 (GU C 245 dell'1.10.1986, pag. 4).

L'inadempimento dell'obbligo di notifica comporta pertanto l'inapplicabilità delle regole tecniche in esame, di modo che queste ultime siano inopponibili ai singoli.

Per eventuali informazioni su tali notifiche, rivolgersi ai servizi nazionali, il cui elenco è riportato di seguito:

ELENCO DEI SERVIZI NAZIONALI INCARICATI DELL'APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 98/34/CE

BELGIO

Institut belge de normalisation
29, Avenue de la Brabançonne
B-1040 Bruxelles

Signora Hombert

Tel.: (32-2) 738 01 10

Fax: (32-2) 733 42 64

X400:O=GW;P=CEC;A=RTT;C=BE;DDA:RFC-822=CIBELNOR(A)IBN.BE

Internet: cibelnor@ibn.be

Signora Descamps

Tel.: (32-2) 206 46 89

Fax: (32-2) 206 57 45

Internet: normtech@pophost.eunet.be

DANIMARCA

Danish Agency for Trade and Industry

Dahlerups Pakhus

Lagelinie Allé 17

DK-2100 Copenhagen Ø

Signor K. Dybkjaer

Tel.: (45) 35 46 62 85

Fax: (45) 35 46 62 03

X400:C=DK;A=DK400;P=EFS;S=DYBKJAER;G=KELD

Internet: kd@efs.dk

GERMANIA

Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie

Referat V D 2

Villenomblerstraße 76

D-53123 Bonn

Signor Shirmer

Tel.: (49-228) 615 43 98

Fax: (49-228) 615 20 56

X400:C=DE;A=BUND400;P=BMW;O=BONN1;S=SHIRMER

Internet: Shirmer@BMWL.Bund400.de

GRECIA

Ministry of Development

General Secretariat of Industry

Michalacopoulou 80

GR-115 28 Athens

Tel.: (30-1) 778 17 31

Fax: (30-1) 779 88 90

ELOT

Acharon 313

GR-11145 Athens

Signor E. Melagrakis

Tel.: (30-1) 212 03 00

Fax: (30-1) 228 62 19

Internet: 83189@elot.gr

SPAGNA

Ministerio de Asuntos Exteriores

Secretaría de Estado de política exterior y para la Unión Europea

Dirección General de Coordinación del Mercado Interior y otras

Políticas Comunitarias

Subdirección general de asuntos industriales, energeticos, transportes,
comunicaciones y medio ambiente

c/Padilla 46, Planta 2ª, Despacho 6276

E-28006 Madrid

Signora Nieves García Pérez

Tel.: (34-91) 379 83 32

Signora María Ángeles Martínez Álvarez

Tel.: (34-91) 379 84 64

Fax: (34-91) 575 56 29/575 86 01/431 55 51

X400:C=ES;A=400NET;P=MAE;O=SEPEUE;S=D83-189

FRANCIA

Délégation interministérielle aux normes

SQUALPI

64-70 allée de Bercy — télédéc 811

F-75574 Paris Cedex 12

Signora S. Piau

Tel.: (33-1) 53 44 97 04

Fax: (33-1) 53 44 98 88

Internet: suzanne.piau@industrie.gouv.fr

IRLANDA

NSAI

Glasnevin

Dublin 9

Ireland

Signor Owen Byrne

Tel.: (353-1) 807 38 66

Fax: (353-1) 807 38 38

X400:C=IE;A=EIRMAIL400;P=NRN;O=NSAI;S=BYRNEO

Internet: byrneo@nsai.ie

ITALIA

Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato

via Molise 2

I-00100 Roma

Signor P. Cavanna

Tel.: (39-06) 47 88 78 60

X400:C=IT;A=MASTER400;P=GDS;OU1=M.I.C.A-ISPIND;

DDA:CLASSE=IPM;DDA:ID-NODO=BF9RM001;S=PAOLO CAVANNA

Signor E. Castiglioni

Tel.: (39-06) 47 05 30 69/47 05 26 69

Fax: (39-06) 47 88 77 48

Internet: Castiglioni@minindustria.it

LUSSEMBURGO

SEE — Service de l'Énergie de l'État
34, avenue de la Porte-Neuve
BP 10
L-2010 Luxembourg
Signor J.P. Hoffmann
Tel.: (352) 46 97 46 1
Fax: (352) 22 25 24
Internet: jean-paul.hoffmann@eg.etat.lu

PAESI BASSI

Ministerie van Financiën — Belastingdienst — Douane
Centrale Dienst voor In- en uitvoer (CDIU)
Engelse Kamp 2
Postbus 30003
9700 RD Groningen
Nederland
Signor J. G. van der Heide
Tel.: (31-50) 523 91 78
Fax: (31-50) 523 92 19
Signora H. Boekema
Tel.: (31-50) 523 92 75
X400:C=NL;A=400NET;P=CDIU;OU1=CDIU;S=NOTIF

AUSTRIA

Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten
Abt. II/1
Stubenring 1
A-1011 Wien
Signora Haslinger-Fenzl
Tel.: (43-1) 711 00 55 22/711 00 54 53
Fax: (43-1) 715 96 51
X400:S=HASLINGER;G=MARIA;O=BMWVA;P=BMWVA;A=GV;C=AT
Internet: maria.haslinger@bmwa.gv.at
X400:C=AT;A=GV;P=BMWVA;O=BMWVA;OU=TBT;S=POST

PORTOGALLO

Instituto português da Qualidade
Rua C à Avenida dos Três Vales
P-2825 Monte da Caparica
Signora Cândida Pires
Tel.: (351-1) 294 81 00
Fax: (351-1) 294 81 32
X400:C=PT;A=MAILPAC;P=GTW-MS;O=IPQ;OU1=IPQM;S=DIR83189

FINLANDIA

Kauppa- ja teollisuusministeriö
Ministry of Trade and Industry
Aleksanterinkatu 4
PL 230 (PO Box 230)
FIN-00171 Helsinki
Signor Petri Kuurma
Tel.: (358-9) 160 3627
Fax: (358-9) 160 4022
Internet: petri.kuurma@ktm.vn.fi
Sito Web: <http://www.vn.fi/ktm/index.html>
X400:C=FI;A=MAILNET;P=VN;O=KTM;S=TEKNISET;G=MAARAYKSET

SVEZIA

Kommerskollegium
(National Board of Trade)
Box 6803
S-11386 Stockholm
Signora Kerstin Carlsson
Tel.: (46) 86 90 48 00
Fax: (46) 86 90 48 40
Internet: kerstin.carlsson@kommers.se
X400:C=SE;A=400NET;O=KOMKOLL;S=NAT NOT POINT
Sito Web: <http://www.kommers.se>

REGNO UNITO

Department of Trade and Industry
Standards and Technical Regulations Directorate 2
Bay 327
151 Buckingham Palace Road
London SW 1 W 9SS
United Kingdom
Signora Brenda O'Grady
Tel.: (44) 171 215 14 88
Fax: (44) 171 215 15 29
X400:S=TI, G=83189, O=DTI, OU1=TIDV, P=HMG DTI, A=Gold 400,
C=GB
Internet: uk98-34@gtnet.gov.uk
Sito Web: <http://www.dti.gov.uk/strd>

EFTA — ESA

EFTA Surveillance Authority (DRAFTTECHREGESA)
X400:O=gw;P=iihe;A=rtt;C=be;DDA:RFC-822=Solveig.
Georgsdottir@surv.efta.be
C=BE;A=BT;P=EFTA;O=SURV;S=DRAFTTECHREGESA
Internet: Solveig.Georgsdottir@surv.efta.be

Elenco dei membri del Comitato consultivo della CECA proposti dalle organizzazioni di rappresentanza europee per la «Commissione consultiva carbone, acciaio e mutazioni industriali» in seno al Comitato economico e sociale

(2002/C 176/03)

	Organizzazione	ACCIAIO		Organizzazione	CARBONE	
		Titolari	Supplenti		Titolari	Supplenti
Utilizzatori/ Commercianti	Orgalime	Birken-Bertsch Castañeda Dhejne Diederich Julien-Vauzelle Masi Nusser	Bay MacDonald Mäki Maurizio Niemi Nota Tordoff	Euriscoal	Glorieux Guieze Mack	Bloemendal Kirkpatrick Vivar
Lavoratori	FEM	Andersson Cué Gibellieri Leahy Mainguy San Miguel Schmidt	Barthel Biondo Breidbach Detaille Duynhoven Haas Shannon	EMCEF	Mohr Varea Wodopia	Carragher Mainguy Mastenbroek
Produttori	Eurofer	Bartolomé Chacornac Hosman Kormann Legelius Rodgers Vescovi	Alvarez Joos May Paschinger Smolsky Tiktopoulos	CECSO	González Reichel Rostron	Berte Parry Ziesler

RISOLUZIONE DEL COMITATO CONSULTIVO CECA**IN OCCASIONE DELLA SUA ULTIMA SESSIONE****SULL'EREDITÀ DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO**

(*adottata all'unanimità nel corso della 361^a sessione del 26 giugno 2002*)

(2002/C 176/04)

1. IL COMITATO CONSULTIVO DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO,
 - 1.1. riferendosi al preambolo del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare alla volontà di contribuire ad un miglioramento del tenore di vita e al progresso delle opere di pace e a fondare con l'instaurazione di una Comunità economica le prime assise di una comunità più profonda tra i popoli;
 - 1.2. ricordando il discorso di Jean Monnet in occasione della prima riunione del Comitato consultivo del 26 gennaio 1953, in particolare la sua insistenza sul miglioramento della produzione, sul libero accesso di tutti gli utilizzatori a tutte le fonti di approvvigionamento, a prezzi ridotti e senza discriminazione nonché sul miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro quali obiettivi fondamentali dell'intervento della CECA;
 - 1.3. sottolineando che il Comitato consultivo è attualmente l'unica istituzione creata dal trattato CECA che esiste ancora nella sua forma iniziale e che esso ha consentito, nel corso di cinque decenni, una gestione concertata di tutti gli aspetti inerenti lo sviluppo delle industrie del carbone e dell'acciaio;
 - 1.4. riferendosi alla comunicazione della Commissione ⁽¹⁾ del 27 settembre 2000 sul futuro del dialogo strutturato dopo la scadenza del trattato CECA;
 - 1.5. riferendosi alla sua risoluzione ⁽²⁾ del 25 gennaio 2001 sul futuro del dialogo strutturato nell'industria del carbone e dell'acciaio;
 - 1.6. riferendosi alla sua risoluzione ⁽³⁾ del 6 aprile 2000 sullo stato della competitività dell'industria siderurgica dell'Unione europea;
 - 1.7. riferendosi alle sue dichiarazioni del 25 giugno 1999 sul ruolo del carbone nell'Europa del XXI secolo e del 5 aprile 2001 sul ruolo dell'acciaio in Europa all'alba del XXI secolo;
 - 1.8. riferendosi al suo parere ⁽⁴⁾ del 25 gennaio 2002 sulla comunicazione della Commissione «strategia europea per lo sviluppo sostenibile»;
2. SI COMPIACE DEGLI SFORZI COMPIUTI PER CONSERVARE QUANTO ACQUISITO DALLA CECA DOPO LA SCADENZA DEL TRATTATO:
 - 2.1. in primo luogo, dell'istituzione, con decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 27 febbraio 2002, relativa alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al fondo di ricerca del carbone e dell'acciaio ⁽⁵⁾, del fondo di ricerca «carbone e acciaio» per continuare la ricerca settoriale collaborativa sulla base degli orientamenti allegati alla suddetta decisione; è particolarmente importante che l'industria possa essere associata anche in futuro alla ripartizione dei mezzi per la ricerca generati dal prelievo CECA e che la rete di esperti istituita dalla CECA sia mantenuta. Il Comitato consultivo si compiace inoltre che il loro accesso ai programmi quadro generali dell'UE non sarà limitato tenuto conto che la ricerca post-CECA non rientra nel bilancio UE;
 - 2.2. in secondo luogo, dell'istituzione, in seno al Comitato economico e sociale, di una Commissione consultiva del carbone e dell'acciaio e dei cambiamenti industriali in cui, oltre ai membri del CESE che rappresentano i due settori, 30 delegati provenienti dalle tre categorie del Comitato consultivo saranno incaricati di garantire la continuità del dialogo settoriale strutturato grazie al know-how della CECA e in contatto diretto con la realtà industriale e sociale;
 - 2.3. in terzo luogo, dell'adozione dalla Commissione in data 19 marzo 2002 di una comunicazione sulla disciplina multisettoriale per gli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di investimento nonché degli aiuti per il salvataggio, la ristrutturazione e la chiusura delle industrie siderurgiche, ai sensi della quale né la scadenza del trattato CECA né l'allargamento previsto per il 2004 renderanno più flessibile il regime rigoroso degli aiuti applicato nel settore siderurgico dell'UE. Gli aiuti più noti, dannosi ad una sana concorrenza — gli aiuti a favore degli investimenti, quelli regionali, per il salvataggio e la ristrutturazione — resteranno vietati nel settore siderurgico;
 - 2.4. in quarto luogo, dell'accordo politico raggiunto in sede di Consiglio il 7 giugno 2002 sulla proposta di regolamento del Consiglio concernente gli aiuti di stato a favore dell'industria carboniera che mantiene i principi della CECA per quanto riguarda l'accompagnamento della ristrutturazione, ponendo questa questione nel quadro della sicurezza di approvvigionamento e dello sviluppo sostenibile per il XXI secolo;

⁽¹⁾ COM(2000) 588 def.

⁽²⁾ GU C 87 del 17.3.2001.

⁽³⁾ GU C 136 del 16.5.2000, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU C 54 dell'1.3.2002, pag. 5.

⁽⁵⁾ GU L 79 del 22.3.2002.

3. RIBADISCE CHE LE ISTITUZIONI DELL'UE DEVONO PRENDERE IN CONSIDERAZIONE CHE:

3.1. i settori CECA hanno considerevolmente intensificato i loro sforzi volti alla tutela dell'ambiente in una prospettiva di sviluppo durevole. È essenziale che le autorità — soprattutto a livello europeo — tengano conto dei progressi realizzati;

3.2. le imprese dei settori del carbone e dell'acciaio sono sottoposte a condizioni sempre più rigorose in seguito al numero crescente di regolamentazioni e di disposizioni amministrative emesse dalle autorità europee, nazionali, regionali e locali. Un eccesso di regolamentazione burocratica limita la capacità di investimento che è indispensabile per mantenere e migliorare la competitività complessiva nonché migliorare la tutela dell'ambiente. Le autorità dovrebbero compiere uno sforzo per prendere in considerazione in modo equilibrato i vincoli economici, ambientali e sociali;

3.3. lo sviluppo delle imprese del settore CECA richiede giovani ingegneri e imprenditori altamente qualificati. Il sistema di formazione e le università devono contribuire a creare un maggiore interesse per l'industria e la tecnologia. La società contemporanea non ha un futuro senza una base industriale efficiente;

3.4. i negoziati internazionali concernenti le riduzioni sostenibili e controllabili a livello mondiale delle capacità siderurgiche eccedentarie devono essere accelerati e progredire in seno all'OMC e all'OCSE. Tenuto conto dell'esperienza del Comitato consultivo nel campo della ristrutturazione dei settori CECA, i partner sociali devono essere associati a questi negoziati;

3.5. per promuovere la competitività dell'industria siderurgica dei PECO è indispensabile che i loro governi riducano il controllo e accelerino il processo di privatizzazione nel rispetto del codice degli aiuti CECA. Inoltre, le imprese locali devono ridurre le loro capacità sulla base di una valutazione realistica della domanda prevedibile. Il Comitato consultivo ritiene che la Commissione debba tener conto di questi problemi nella conclusione di negoziati relativi a questi punti importanti, garantendo che i relativi impegni siano rigorosamente rispettati;

4. È TUTTAVIA PREOCCUPATO PER QUANTO RIGUARDA GLI STRUMENTI PER VALORIZZARE L'EREDITÀ DELLA CECA, E CONSTATA IN PARTICOLARE:

4.1. che le diverse misure sociali della CECA, in particolare gli aiuti per la riconversione, sono stati progressivamente eli-

minati, senza essere sostituiti da misure equivalenti nel quadro del trattato CE, rischiando di creare gravi problemi per quanto riguarda le future ristrutturazioni, soprattutto nei paesi in via di adesione;

4.2. che l'approccio settoriale nell'impiego dei fondi strutturali, concretato dalle iniziative comunitarie Resider e Recar, è stato abbandonato invece di mantenerlo quale sostituzione delle misure della CECA;

4.3. che non è garantita la continuità della Fondazione Paul Finet, il cui scopo è la concessione di borse di studio agli orfani dei minatori e dei lavoratori nel settore della siderurgia vittime di infortuni sul lavoro o di malattie professionali e che è quindi un simbolo della coscienza sociale della CECA;

4.4. che la fusione tra l'organo permanente per la sicurezza e la salubrità nelle miniere di carbon fossile e le altre industrie estrattive con il Comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro pone un problema serio; il Comitato raccomanda a tale proposito alla Commissione di conservare la specificità della prevenzione nel settore minerario, trattandosi di un lavoro che comporta un rischio elevato;

5. DESIDERA, AL TERMINE DEI SUOI LAVORI, ESPRIMERE LA SUA GRATITUDINE E IL SUO ORGOGLIO:

5.1. rendendo solennemente omaggio ai lavoratori dei due settori, il cui impegno e dedizione hanno consentito la costruzione e il funzionamento della CECA, in particolare alle vittime degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali gravi;

5.2. rendendo omaggio agli operatori dei due settori industriali che con il loro impegno a favore del dialogo e della pace sociale hanno consentito lo sviluppo di un'industria competitiva;

5.3. ricordando che l'Unione europea è nata nelle miniere e nelle acciaierie e che il processo è iniziato nel 1952 con la CECA e terminato nel 2002 con la messa in circolazione della moneta unica;

5.4. rendendo infine omaggio ai cittadini del Granducato di Lussemburgo, il primo paese che ha accolto le istituzioni europee, che con la loro ospitalità hanno consentito il lavoro dell'Alta Autorità, del Comitato consultivo e in seguito dell'insieme degli organi comunitari, in condizioni particolarmente serene.

II

(Atti preparatori a norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea)

Iniziativa del Regno di Danimarca in vista dell'adozione di una decisione del Consiglio relativa all'utilizzo comune degli ufficiali di collegamento distaccati all'estero dalle autorità degli Stati membri incaricate dell'applicazione della legge

(2002/C 176/05)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 30, paragrafo 1, lettere a), b) e c), l'articolo 30, paragrafo 2, lettera c) e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera c),

vista l'iniziativa del Regno di Danimarca ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il Consiglio europeo di Vienna, l'11 e 12 dicembre 1998, ha sollecitato un potenziamento dell'azione di lotta alla criminalità organizzata sulla base delle nuove possibilità offerte dal trattato di Amsterdam, anche attraverso la cooperazione e iniziative comuni in materia di scambi di ufficiali di collegamento e distacco entro cinque anni dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam il 1° maggio 1999.
- (2) Il Consiglio europeo di Tampere, il 15 e 16 ottobre 1999, ha invitato il Consiglio e la Commissione, in stretta collaborazione con il Parlamento europeo, a promuovere l'attuazione piena e immediata del trattato di Amsterdam, sulla base del piano d'azione approvato dal Consiglio europeo a Vienna l'11 e 12 dicembre 1998 e degli orientamenti politici e degli obiettivi concreti approvati nella riunione di Tampere.
- (3) Il Consiglio europeo di Helsinki, il 10 e 11 dicembre 1999, ha invitato l'Unione europea a intensificare gli sforzi a livello internazionale attraverso il rafforzamento della cooperazione con i paesi terzi nel settore della riduzione della domanda e dell'offerta di droga e in quello della giustizia e degli affari interni. Nel contempo il Consiglio europeo ha rilevato che saranno necessari gli sforzi congiunti di tutte le autorità interessate, con un ruolo particolare per l'Europol.
- (4) Il Consiglio europeo di Laeken, il 14 e 15 dicembre 2001, ha riaffermato gli orientamenti e gli obiettivi definiti a Tampere e ha rilevato che sono necessari nuovi impulsi e orientamenti al fine di recuperare il ritardo accumulato in taluni settori.
- (5) Il Consiglio ha adottato il 14 ottobre 1996 l'azione comune 96/602/GAI recante un quadro di orientamento

comune per le iniziative degli Stati membri in tema di ufficiali di collegamento ⁽³⁾.

- (6) Alla luce dell'esperienza derivante dall'applicazione dell'azione comune e delle disposizioni del trattato di Amsterdam in materia di lotta alla criminalità transfrontaliera, occorre un rafforzamento e un ulteriore sviluppo della cooperazione nel campo del distacco di ufficiali di collegamento in paesi terzi e presso organizzazioni internazionali.
- (7) L'Europol può istaurare e mantenere, qualora ciò sia utile per svolgere le funzioni definite nella convenzione Europol ⁽⁴⁾, rapporti di collaborazione con paesi terzi e organizzazioni esterne.
- (8) L'Europol ha istaurato e intende continuare a istaurare e mantenere rapporti di collaborazione con una lunga serie di paesi terzi e organizzazioni esterne.
- (9) Occorre dare all'Europol il necessario sostegno e la possibilità di funzionare efficacemente come punto focale della cooperazione europea fra polizie. Il Consiglio europeo ha sottolineato che l'Europol ha un ruolo fondamentale per quanto riguarda la cooperazione tra le autorità degli Stati membri nelle indagini sulla criminalità transfrontaliera, tramite il sostegno alla prevenzione della criminalità, all'analisi e alle indagini a livello di Unione.
- (10) Occorre che l'Europol abbia la possibilità di servirsi in ampia misura degli ufficiali di collegamento degli Stati membri in paesi terzi, per potenziare così la sua funzione di sostegno operativo rispetto alle autorità nazionali di polizia.
- (11) Gli Stati membri riconoscono che esiste già un'ampia cooperazione tra gli ufficiali di collegamento degli Stati membri distaccati in paesi terzi e presso organizzazioni internazionali. Occorre tuttavia potenziare certi aspetti della cooperazione tra questi ufficiali di collegamento, per sfruttare nel miglior modo possibile le risorse degli Stati membri.
- (12) Occorre rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri in questo campo per facilitare lo scambio di informazioni in vista della lotta contro forme gravi di criminalità transfrontaliera.

⁽¹⁾ GU ...

⁽²⁾ GU ...

⁽³⁾ GU L 268 del 19.10.1996, pag. 2.

⁽⁴⁾ GU C 316 del 27.11.1995, pag. 2.

(13) Gli Stati membri attribuiscono particolare importanza alla cooperazione nella lotta alla criminalità transfrontaliera, in quanto ritengono che il potenziamento della cooperazione nello scambio di informazioni rafforzerà le possibilità di una lotta efficace alla criminalità da parte delle autorità nazionali. In questo contesto gli Stati membri ritengono che l'Europol dovrebbe svolgere un ruolo cruciale.

(14) Obiettivo della presente decisione è disciplinare le questioni attinenti alla lotta contro forme gravi di criminalità transfrontaliera. La presente decisione non riguarda invece le questioni relative all'asilo e all'immigrazione.

(15) La disposizione della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni ⁽¹⁾ (in prosieguo denominata «convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen»), che riguarda l'utilizzo comune degli ufficiali di collegamento, dovrebbe essere ulteriormente sviluppata in vista di un rafforzamento della cooperazione tra gli Stati membri nella lotta alla criminalità transfrontaliera.

(16) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce, ad eccezione dell'articolo 9, un ulteriore sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen conformemente all'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen ⁽²⁾, che rientra nell'articolo 1, punto H della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione del suddetto accordo ⁽³⁾.

(17) Il Regno Unito partecipa alla presente decisione ai sensi dell'articolo 5 del protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea e dell'articolo 8, paragrafo 2, della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen ⁽⁴⁾.

(18) L'Irlanda partecipa alla presente decisione ai sensi dell'articolo 5 del protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea e dell'articolo 6, paragrafo 2, della deci-

sione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen ⁽⁵⁾,

DECIDE:

Articolo 1

Definizione

1. Per «ufficiale di collegamento» s'intende nella presente decisione un rappresentante di uno degli Stati membri distaccato in uno o più paesi terzi o presso organizzazioni internazionali per stabilire e mantenere contatti con le autorità di tali paesi o organizzazioni a fini di prevenzione e accertamento dei reati.

2. La presente decisione lascia impregiudicate le funzioni degli ufficiali di collegamento degli Stati membri nel quadro delle loro competenze e nel rispetto della legge nazionale e di eventuali accordi con lo Stato di accoglienza o con l'organizzazione internazionale.

Articolo 2

Funzioni degli ufficiali di collegamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché i rispettivi ufficiali di collegamento stabiliscano e mantengano contatti diretti con le autorità competenti dello Stato di accoglienza o dell'organizzazione internazionale al fine di favorire ed accelerare la raccolta e lo scambio di informazioni.

2. Gli ufficiali di collegamento di ciascuno Stato membro concorrono altresì alla raccolta ed allo scambio di informazioni, segnatamente di carattere strategico, che possono essere usate nella lotta contro forme gravi di criminalità transfrontaliera, incluse le informazioni agevolanti la conoscenza dei sistemi giuridici e dei metodi operativi utilizzabili negli Stati o nelle organizzazioni internazionali in questione.

Articolo 3

Notifica dell'invio di ufficiali di collegamento

1. Gli Stati membri informano annualmente il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea (in prosieguo denominato «segretariato generale del Consiglio») del distacco di ufficiali di collegamento nonché delle loro competenze e in merito agli accordi di cooperazione tra gli Stati membri per quanto riguarda il distacco di ufficiali di collegamento.

2. Il segretariato generale del Consiglio redige un sommario annuale da inviare agli Stati membri e all'Europol concernente il distacco di ufficiali di collegamento degli Stati membri e le loro competenze.

⁽¹⁾ GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19.

⁽²⁾ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

⁽³⁾ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

⁽⁴⁾ GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43.

⁽⁵⁾ GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

Articolo 4

Reti di ufficiali di collegamento nei paesi terzi

1. Gli Stati membri provvedono affinché gli ufficiali di collegamento degli Stati membri distaccati nello stesso paese terzo o nella stessa organizzazione internazionale si incontrino periodicamente e ogniqualvolta sia opportuno per procedere allo scambio delle pertinenti informazioni. Lo Stato membro che esercita la presidenza del Consiglio dell'Unione europea provvede affinché i suoi ufficiali di collegamento prendano l'iniziativa di convocare tali riunioni. Se lo Stato membro che esercita la presidenza del Consiglio dell'Unione europea non è rappresentato nel paese terzo o presso l'organizzazione internazionale, il rappresentante dello Stato membro designato a tal fine procederà alla convocazione della riunione. Le riunioni sono notificate alla Commissione e all'Europol ed essi possono essere invitati a parteciparvi se questo sia ritenuto appropriato.

2. Gli Stati membri provvedono affinché i loro ufficiali di collegamento distaccati nello stesso paese terzo o presso la medesima organizzazione internazionale si prestino reciprocamente assistenza nei contatti con le autorità dello Stato di accoglienza. Ove opportuno, gli Stati membri possono convenire che i loro ufficiali di collegamento si ripartiscano i compiti tra loro.

3. Gli Stati membri possono convenire a livello bilaterale o multilaterale che gli ufficiali di collegamento distaccati da uno Stato membro in un paese terzo o presso un'organizzazione internazionale si curino altresì degli interessi di uno o più Stati membri.

Articolo 5

Cooperazione tra gli Stati membri concernente lo scambio di informazioni attraverso gli ufficiali di collegamento nei paesi terzi

1. Gli Stati membri provvedono affinché i loro ufficiali di collegamento nei paesi terzi e presso le organizzazioni internazionali forniscano, in conformità della legislazione nazionale e degli strumenti internazionali pertinenti, alle rispettive autorità nazionali le informazioni concernenti le minacce criminali gravi per altri Stati membri non rappresentati dai propri ufficiali di collegamento nel paese terzo o presso l'organizzazione internazionale di cui trattasi. Le autorità nazionali informano gli Stati membri interessati.

2. Gli ufficiali di collegamento degli Stati membri nei paesi terzi o presso organizzazioni internazionali possono, conformemente alla legislazione nazionale e agli strumenti internazionali pertinenti, fornire informazioni relative a minacce criminali per altri Stati membri direttamente agli ufficiali di collegamento dello Stato membro in questione, se tale Stato membro è rappresentato nel paese terzo o presso l'organizzazione internazionale.

3. Conformemente alla legislazione nazionale e agli strumenti internazionali pertinenti, gli Stati membri che non hanno ufficiali di collegamento in un paese terzo o presso un'organizzazione internazionale possono chiedere ad un altro Stato membro che dispone di ufficiali di collegamento nel paese terzo o presso l'organizzazione internazionale di procedere allo scambio delle pertinenti informazioni.

4. Gli Stati membri valutano la richiesta di cui al paragrafo 3 conformemente alla legislazione nazionale e agli strumenti internazionali pertinenti, e indicano il più presto possibile se tale richiesta può essere soddisfatta.

5. Gli Stati membri possono permettere che si proceda allo scambio di informazioni direttamente tra ufficiali di collegamento nei paesi terzi o presso le organizzazioni internazionali e autorità di altri Stati membri.

Articolo 6

Seminari comuni per gli ufficiali di collegamento

1. Al fine di intensificare la cooperazione tra ufficiali di collegamento in uno o più paesi terzi o presso organizzazioni internazionali, ove vi siano particolari esigenze di conoscenze e di interventi nel paese terzo o presso l'organizzazione internazionale, gli Stati membri possono organizzare seminari comuni sulle tendenze criminali e sulle più efficaci metodologie di lotta contro la criminalità transfrontaliera.

2. La partecipazione ai seminari di cui al paragrafo 1 non deve pregiudicare l'assolvimento dei compiti assegnati agli ufficiali di collegamento.

Articolo 7

Collaborazione tra gli ufficiali di collegamento di autorità diverse degli Stati membri

1. Gli Stati membri che dispongono di ufficiali di collegamento appartenenti a diverse autorità assicurano opportune forme di collaborazione tra tali ufficiali, tenendo conto dei compiti delle rispettive autorità.

2. A tal fine gli Stati membri incoraggiano:

- a) i rapporti tra le autorità che inviano e gestiscono gli ufficiali di collegamento;
- b) un appropriato coordinamento informativo sul loro invio;
- c) i contatti tra gli ufficiali di collegamento negli Stati in cui sono inviati.

Articolo 8

Punti di contatto nazionali

1. Gli Stati membri stabiliscono o designano un punto di contatto nazionale per facilitare l'esecuzione dei compiti previsti nella presente decisione.

2. Gli Stati membri informano il segretariato generale del Consiglio, per iscritto, del punto di contatto nazionale e di qualsiasi successiva modifica conformemente alla presente decisione. Il segretariato generale del Consiglio pubblica tale informazione nella Gazzetta ufficiale.

3. Gli Stati membri provvedono affinché il punto di contatto nazionale sia in grado di assolvere i propri compiti in modo efficace e rapido.

4. La presente decisione si applica fatte salve le disposizioni nazionali in vigore, in particolare per quanto riguarda la ripartizione delle competenze tra le diverse autorità e servizi degli Stati membri interessati.

Articolo 9

Europol

1. Gli Stati membri provvedono affinché, conformemente alla legislazione nazionale e alla convenzione Europol, l'Europol possa chiedere informazioni agli ufficiali di collegamento degli Stati membri nei paesi terzi o presso le organizzazioni internazionali in cui l'Europol non è rappresentato.

2. Le richieste dell'Europol sono rivolte alle unità nazionali degli Stati membri che, conformemente alla legislazione nazionale e alla convenzione Europol, prendono una decisione su tali richieste. Le informazioni degli ufficiali di collegamento degli Stati membri nei paesi terzi o presso le organizzazioni

internazionali sono trasmesse all'Europol conformemente alla legislazione nazionale e alla convenzione Europol.

3. Nello stabilire i compiti dei loro ufficiali di collegamento, gli Stati membri tengono conto, se del caso, dei compiti affidati all'Europol ai sensi della convenzione Europol.

Articolo 10

Abrogazione

1. L'azione comune 96/602/GAI è abrogata.
2. L'articolo 47, paragrafo 4, della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen è abrogato.

Articolo 11

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore 14 giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a . . .

Per il Consiglio

Il Presidente

. . .

III

(Informazioni)

COMMISSIONE

Fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre (FIRS), Paris

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE), Frankfurt am Main

Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), Roma

Hoofdproductschap Akkerbouw (HPA), Den Haag

Bureau d'intervention et de restitution belge (BIRB), Bruxelles

Ministère de l'agriculture, Luxembourg

Rural Payments Agency (RPA), Newcastle

Irish Sugar Intervention Agency (ISIA), Dublin

Direktoratet for FødevareErhverv, København

Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων
(ΟΠΕΚΕΠΕ), Αθήνα

Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), Madrid

Ministério do Comércio e Turismo, Direcção-Geral do Comércio, Lisboa

Agrarmarkt Austria, Wien

Maa- ja metsätalousministeriö, interventioyksikkö, Helsinki

Statens jordbruksverk (SJV), Jönköping

Bando di gara per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco

(n. 1/2002)

(2002/C 176/06)

I. OGGETTO

1. È indetta una gara permanente per la determinazione di prelievi all'esportazione e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco del codice NC 1701 99 10.

2. La gara permanente si effettua conformemente alle disposizioni:

— dell'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1260/2001 ⁽¹⁾,

— e del regolamento (CE) n. 1331/2002 ⁽²⁾.

2.1. Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale decorre dal 26 luglio 2002 e scade alle ore 10.00 del giovedì 1° agosto 2002.

2.2. Il termine di presentazione delle offerte per la seconda gara parziale e per le successive decorre dal primo giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine precedente di cui trattasi.

2.3. La scadenza del termine di presentazione delle offerte è fissata alle ore 10.00 dei seguenti giorni: 1, 8, 22 e 29 agosto 2002; 5, 12, 19 e 26 settembre 2002; 3, 10, 17, 24 e 31 ottobre 2002; 7, 14, 21 e 28 novembre 2002; 5 e 19 dicembre 2002; 3, 16 e 30 gennaio 2003; 13 e 27 febbraio 2003; 13 e 27 marzo 2003; 10 e 24 aprile 2003; 8 e 22 maggio 2003; 5, 12, 19 e 26 giugno 2003; 3, 10, 17 e 31 luglio 2003.

II. TERMINI

1. La gara permanente rimane aperta sino al 31 luglio 2003. Durante il periodo della sua validità, si procede a gare parziali.

3. Le ore limite fissate nel presente bando sono le ore del Belgio.

4. Fatta salva la possibilità di modifica o di sostituzione, il bando di gara è valido per tutte le gare parziali che vengano effettuate nel periodo di validità della gara permanente.

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 195 del 24.7.2002, pag. 6.

III. OFFERTE

1. Col presente bando si invitano gli interessati a presentare, per ogni gara parziale, le offerte relative all'importo del prelievo all'esportazione e/o della restituzione all'esportazione dello zucchero di cui al titolo I.
- 2.1. Le offerte, presentate per iscritto, devono giungere al più tardi alle date e alle ore di cui al titolo II, punto 2, depositando l'offerta scritta presso l'organismo competente di uno Stato membro, che rilascia un'apposita ricevuta, inviandola mediante lettera raccomandata o telegramma oppure, se l'organismo competente accetta tali forme di comunicazione, mediante telex, fax o messaggio elettronico, ad uno dei seguenti indirizzi:
- Agenzia per le erogazioni in agricoltura
Direzione organismo pagatore
Colture specializzate
Via Palestro 81
I-00185 Roma
[telex 06/620064;
tel. (39-6) 49 49 95 63 — (39-6) 49 49 95 76;
fax (39-06) 445 39 16]
 - Fonds d'intervention et de régularisation
du marché du sucre
120, boulevard de Courcelles
F-75017 Paris
(téléphone (33) 156 79 46 00;
télécopieur (33) 156 79 46 60)
 - Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung
Referat 325
Adickesallee 40
D-60322 Frankfurt am Main
(Tel. (49-69) 15 64-0;
Fax (49-69) 15 64-624/793)
 - Hoofdproductschap Akkerbouw
Stadhoudersplantsoen 12
2517 JL Den Haag
Nederland
[tel. (31-70) 370 87 08;
fax: (31-70) 346 14 00 — (31-70) 370 84 44
e-mail: hpa@hpa.agro.nl]
 - Bureau d'intervention et de restitution belge
Rue de Trèves 82
B-1040 Bruxelles
(tél. 240 76, 655 67; tél. (32-2) 287 24 11;
télécopieur (32-2) 230 25 33 — (32-2)
280 03 07)
 - Office des Licences
21, rue Philippe II, Boîte postale 113
L-2011 Luxembourg
téléphone (352) 478 23 70;
télécopieur (352) 46 61 38
tél. : 2537 AGRIM LU
 - Rural Payments Agency
Lancaster House
 - Hampshire Court
UK-Newcastle upon Tyne
NE4 7YE
(Telex 848 302; tel.: 0191 226 52 80;
tel. (44) 191 226 51 82; fax 44 191-226 52 12)
 - Irish Sugar Intervention Agency
Department of Agriculture and Food
Agriculture House, Kildare Street
IRL-Dublin 2
(Tel. (01) 607 20 00; fax (01) 676 40 37)
 - Direktoratet for FødevareErhverv
Kampmannsgade 3
DK-1780 København V
[tlf. (45) 33 95 80 00;
fax (45) 33 95 80 80)
 - Οργανισμός πληρωμών και Ελέγχου κοινοτικών
Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων
Αχαρνών 241, Αθήνα
[telex 221 734 — 221 735 — 221 738;
fax (301) 867 11 11 Αθήνα]
 - Fondo Español de Garantía Agraria
C/Beneficencia, 8
E-28004 Madrid
Telex FEGA (34) 91 347 63 97
Tel. 91 347 63 10 et 91 347 64 68
Fax (34) 91 521 98 32 et 91 347 64 65
e-mail: sgarmoni@fega.mapya.es]
 - Ministério das Finanças
Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos
Especiais sobre o Consumo
Direcção de Serviços de Licenciamento
Edifício da Alfândega
Rua Terreiro do Trigo
P-1149-060 Lisboa
Tel. (351) 218 81 42 63
Fax (351) 218 81 42 61
 - Agrarmarkt Austria
Dresdnerstraße 70
A-1200 Wien
(Tel. (43/1/33 151 208; Fax (43/1/33 151 303)
 - Maa- ja metsätalousministeriö
Interventioyksikkö
Malminkatu 16
PL 30
FIN-00023 Valtioneuvosto, Helsinki
Finland
(puh.: (358-9) 160 01; Telekopio: 358 9 1605 2778)
 - Statens jordbruksverk
Vallgatan 8
S-551 82 Jönköping
[telex 709 91 SJV-S; tfn (46-36) 15 50 00;
fax (46-36) 19 05 46]

- 2.2. Le offerte che non sono presentate per telexscritto, telegramma, telecopione o e-mail devono pervenire al relativo indirizzo in doppia busta sigillata. Sulla busta interna, anch'essa sigillata, deve essere apposta la seguente dicitura: «Offerta presentata in relazione alla gara permanente per la determinazione di un prelievo all'esportazione e/o di una restituzione all'esportazione di zucchero bianco n. 1/2002 — Riservato».
3. L'offerta deve precisare:
- gli estremi della gara (n. 1/2002);
 - il nome e indirizzo dell'offerente;
 - il quantitativo di zucchero bianco da esportare;
 - l'importo del prelievo all'esportazione o, secondo il caso, quello della restituzione all'esportazione, per 100 kg di zucchero bianco, espresso in EUR con tre cifre decimali;
 - l'importo della cauzione da costituire almeno per il quantitativo di zucchero di cui alla lettera c), espresso nella moneta dello Stato membro nel quale è presentata l'offerta.
4. L'offerta è valida soltanto se:
- prima della scadenza del termine di presentazione, la cauzione di cui al titolo IV, ovvero una prova dell'avvenuta costituzione della cauzione stessa, è pervenuta ad uno degli indirizzi di cui al titolo III, punto 2.1, preso in considerazione dall'offerente per la presentazione della sua offerta;
 - si riferisce ad un quantitativo pari almeno a 250 t di zucchero bianco;
 - è corredata da una dichiarazione dell'offerente con la quale quest'ultimo s'impegna, ove venisse dichiarato aggiudicatario, a chiedere, entro il termine di cui al titolo V, punto 6.1, lettera b), il o i titoli di esportazione per i quantitativi di zucchero bianco da esportare;
 - è corredata da una dichiarazione dell'offerente attestante che il prodotto da esportare è zucchero bianco di qualità sana, leale e mercantile, del codice NC 1701 99 10;
 - è corredata da una dichiarazione dell'offerente con la quale quest'ultimo s'impegna, ove venisse dichiarato aggiudicatario, a:
 - informare l'organismo che ha rilasciato il titolo di esportazione in causa, entro i 30 giorni successivi al giorno della scadenza di validità del titolo, del o dei quantitativi per i quali il titolo di esportazione non sia utilizzato;
- f) contiene tutte le informazioni di cui al titolo III, punto 3.
5. L'offerta, le prove e le dichiarazioni di cui ai precedenti punti 3 e 4 sono redatte nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro nel quale è presentata l'offerta.
6. Le offerte non presentate conformemente alle disposizioni del presente bando di gara o contenenti condizioni diverse da quelle previste nello stesso non sono prese in considerazione.
7. Le offerte presentate non possono essere ritirate.
8. Nell'offerta si può specificare che essa si considera presentata soltanto se:
- l'importo minimo del prelievo all'esportazione o, secondo il caso, l'importo massimo della restituzione all'esportazione viene deciso il giorno della scadenza del termine di presentazione delle offerte in causa;
 - l'aggiudicazione riguarda la totalità o parte del quantitativo offerto.
- IV. CAUZIONE**
- 1.1. Ogni offerente deve costituire una cauzione di 11 EUR per 100 kg di zucchero da esportare ai sensi della presente gara.
- 1.2. La cauzione di cui al precedente punto 1.1, fatto salvo il disposto di cui al titolo VI, punto 3, costituisce per gli aggiudicatari, all'atto della presentazione della domanda di cui al titolo V, punto 6.1, lettera b), la cauzione del titolo di esportazione.
- 2.1. La cauzione è costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o sotto forma di garanzia prestata da un istituto bancario riconosciuto dallo Stato membro di cui trattasi, espressa nella moneta dello stesso Stato. La garanzia è costituita a favore dell'organismo competente interessato.
- 2.2. Tuttavia, per le offerte presentate presso l'organismo competente tedesco, la cauzione è costituita a favore della Repubblica federale di Germania. Per le offerte presentate presso l'organismo competente degli altri Stati membri, la garanzia può essere costituita tramite un istituto di credito riconosciuto dallo Stato membro interessato. La garanzia è redatta nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro nel quale è presentata l'offerta.

3.1. Salvo caso di forza maggiore, la cauzione è svincolata soltanto:

- a) per quanto riguarda gli offerenti, per il quantitativo per il quale non sia stato dato seguito alla loro offerta;
- b) per quanto riguarda gli aggiudicatari che non hanno richiesto il loro titolo di esportazione in causa nel termine previsto al titolo V, punto 6.1, lettera b), nel limite di 10 EUR per 100 kg di zucchero bianco.

Tuttavia, questa parte di cauzione, che può essere svincolata, è ridotta di un importo che rappresenta la differenza esistente, se del caso:

- tra l'importo massimo della restituzione all'esportazione fissato per la gara parziale in causa e l'importo massimo della restituzione all'esportazione fissato per la gara parziale successiva, allorché quest'ultimo importo è più elevato del primo, oppure
- tra l'importo minimo del prelievo all'esportazione fissato per la gara parziale in causa e l'importo massimo del prelievo all'esportazione fissato per la gara parziale successiva, allorché quest'ultimo importo è meno elevato del primo;

- c) per quanto riguarda gli aggiudicatari, per il quantitativo per il quale hanno rispettato, ai sensi dell'articolo 31, lettera b), e dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento (CE) n. 1291/2000 ⁽¹⁾, l'obbligo di esportare derivante dal titolo V, punto 6.1, lettera b), alle condizioni dell'articolo 35 di detto regolamento.

3.2. La parte della cauzione o la cauzione che non viene svincolata è incamerata per il quantitativo di zucchero per il quale non sono stati soddisfatti i corrispondenti obblighi.

4. In caso di forza maggiore, l'organismo competente adotta le misure ritenute necessarie in considerazione delle circostanze adottate dall'interessato.

V. AGGIUDICAZIONE

1. Previo esame delle offerte, per ogni gara parziale può essere fissato un quantitativo massimo.
2. Può essere deciso di non dare seguito ad una determinata gara parziale.

3.1. Salvo il caso d'applicazione delle disposizioni del punto 2 e fatto salvo quanto disposto ai punti 4 e 5, qualora venga fissato un importo minimo del prelievo all'esportazione, sono dichiarati aggiudicatari l'offerente o gli offerenti la cui offerta è pari o superiore all'importo minimo del prelievo all'esportazione.

3.2. Salvo il caso d'applicazione della disposizione del punto 2 e fatto salvo quanto disposto ai punti 4 e 5, qualora venga fissato un importo massimo della restituzione all'esportazione sono dichiarati aggiudicatari l'offerente o gli offerenti la cui offerta è pari o inferiore all'importo massimo della restituzione all'esportazione, nonché tutti gli offerenti la cui offerta comporta un prelievo all'esportazione.

4. Allorché per una gara parziale sia stato fissato un quantitativo massimo:

- nel caso in cui sia fissato un prelievo minimo, è dichiarato aggiudicatario l'offerente la cui offerta comporta il prelievo all'esportazione più elevato. Se tale offerta non esaurisce completamente il quantitativo massimo, sono dichiarati aggiudicatari gli altri offerenti, sino ad esaurimento di detto quantitativo, in base all'ammontare del prelievo all'esportazione partendo da quello più elevato,
- nel caso in cui sia fissata una restituzione massima, per la dichiarazione di aggiudicazione si procede in conformità delle disposizioni del primo trattino; in caso di esaurimento o di mancanza di offerte che comportino un prelievo all'esportazione, sono dichiarati aggiudicatari, sino ad esaurimento del quantitativo massimo, gli offerenti la cui offerta comporta una restituzione all'esportazione in base all'ammontare della restituzione partendo da quella meno elevata.

5.1. Tuttavia, qualora il procedimento di aggiudicazione di cui al punto 4 si risolva, per effetto dell'offerta presa in considerazione, in un superamento del quantitativo massimo, all'offerente in causa viene aggiudicato soltanto il quantitativo che consente di esaurire il quantitativo massimo.

5.2. Le offerte che indicano lo stesso prelievo all'esportazione o la stessa restituzione e che comportano, in caso di accettazione di tutti i quantitativi su cui esse vertono, un superamento del quantitativo massimo, vengono prese in considerazione:

- proporzionalmente al quantitativo specificato in ciascuna di esse,
- ovvero, per singolo aggiudicatario, sino a concorrenza di un quantitativo massimo da determinare,
- ovvero per estrazione a sorte.

6.1. L'aggiudicatario ha:

- a) diritto al rilascio alle condizioni di cui alla lettera b), per il quantitativo attribuito, di un titolo di esportazione, recante l'indicazione, secondo il caso, del prelievo all'esportazione o della restituzione all'esportazione menzionati nell'offerta;

⁽¹⁾ GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.

b) l'obbligo di presentare, conformemente alle pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1291/2000, una domanda di titolo di esportazione per tale quantitativo al più tardi:

- l'ultimo giorno lavorativo che precede quello della gara parziale prevista la settimana successiva, oppure
- l'ultimo giorno lavorativo della settimana successiva, quando nella settimana in questione non sia prevista alcuna gara parziale;

c) l'obbligo di esportare il quantitativo indicato nell'offerta e di pagare, se del caso, qualora tale obbligo non è stato rispettato, ai sensi dell'articolo 31, lettera b), e dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento (CE) n. 1291/2000, l'importo di cui al titolo VI, punto 3.

6.2. Tale diritto e tali obblighi non sono trasmissibili.

7.1. L'organismo competente dello Stato membro interessato informa immediatamente tutti gli offerenti del risultato della loro partecipazione alla gara. Inoltre, tale organismo invia agli aggiudicatari una dichiarazione di aggiudicazione.

7.2. La dichiarazione di aggiudicazione deve recare almeno le seguenti indicazioni:

- a) gli estremi della gara (n. 1/2002);
- b) il quantitativo di zucchero bianco da esportare;
- c) l'importo espresso in euro del prelievo all'esportazione da riscuotere o, secondo il caso, della restituzione da concedere all'esportazione, per 100 kg di zucchero bianco, del quantitativo di cui alla lettera b).

VI. TITOLI DI ESPORTAZIONE

1. Le disposizioni dell'articolo 9, primo comma, del regolamento (CE) n. 1464/95 ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 995/2002 ⁽²⁾, e quelle dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 120/89 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2194/96 ⁽⁴⁾, non si applicano allo zucchero bianco da esportare in conformità del presente bando.

2.1. I titoli di esportazione rilasciati per una gara parziale sono validi dal giorno del rilascio al termine del quinto mese

successivo a quello nel corso del quale ha avuto luogo tale gara parziale.

2.2. Tuttavia, i titoli rilasciati per gare parziali effettuate a decorrere dal 1° maggio 2003 sono validi soltanto fino al 30 settembre 2003.

Le autorità nazionali competenti che hanno rilasciato il titolo di esportazione possono, su richiesta scritta del titolare, prorogare la durata di validità del titolo stesso fino al 15 ottobre 2003 e non oltre, qualora sopravvengano difficoltà tecniche tali da impedire l'esecuzione dell'esportazione entro il termine fissato al punto 2.2 e a condizione che l'operazione in questione non sia soggetta al regime di cui all'articolo 4 o all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 565/80 ⁽⁵⁾.

2.3. I titoli di esportazione rilasciati per gare parziali effettuate tra il 1° agosto 2002 e il 30 settembre 2002 sono utilizzabili soltanto a decorrere dal 1° ottobre 2002.

3. Salvo caso di forza maggiore, se l'obbligo di esportare derivante dal titolo di esportazione non è stato rispettato ai sensi dell'articolo 31, lettera b), e dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento (CE) n. 1291/2000, e la cauzione di cui al punto IV, punto 1.1, è inferiore:

- a) al prelievo all'esportazione indicato nel titolo diminuito del prelievo di cui all'articolo 33, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1260/2001 in vigore l'ultimo giorno di validità di detto titolo; oppure
- b) alla somma del prelievo all'esportazione indicato nel titolo e della restituzione di cui all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001 in vigore l'ultimo giorno di validità del titolo; oppure
- c) alla restituzione all'esportazione di cui all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001 in vigore l'ultimo giorno di validità del titolo, diminuita della restituzione indicata in detto titolo,

viene riscosso dal titolare del titolo, per il quantitativo per il quale detto obbligo non è stato rispettato, un importo pari alla differenza tra il risultato del calcolo effettuato, secondo il caso, come indicato alle lettere a), b) o c) e la cauzione di cui al titolo IV, punto 1.1.

4. Ai fini della presente gara permanente non può essere invocata la possibilità di revoca prevista all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000.

⁽¹⁾ GU L 144 del 28.6.1995, pag. 14.

⁽²⁾ GU L 152 del 12.6.2002, pag. 11.

⁽³⁾ GU L 16 del 20.1.1989, pag. 19.

⁽⁴⁾ GU L 293 del 16.11.1996, pag. 3.

⁽⁵⁾ GU L 62 del 7.3.1980, pag. 5.

VII. CONTENZIOSO

Ogni controversia tra l'aggiudicatario e l'organismo competente presso il quale è stata presentata l'offerta:

1. è di esclusiva competenza:

- allorquando si tratti dell'AGEA, dei tribunali di Roma,
- allorquando si tratti del FIRS, del Tribunal de grande instance di Parigi, in tutti i casi, compresi la chiamata in garanzia e il liticonsorzio passivo,
- allorquando si tratti del BLE, dei tribunali di Francoforte sul Meno,
- allorquando si tratti dell'HPA, del College van Beroep voor het Bedrijfsleven, Juliana van Stolberglaan 2, l'Aia,
- allorquando si tratti del BIRB dei tribunali di Bruxelles, senza altro ricorso,
- allorquando si tratti del «Office des Licences», del «Tribunal Administratif» di Lussemburgo,
- allorquando si tratti del Direktoratet for FødevareErhverv, dei tribunali di Copenaghen,

— allorquando si tratti dell'ΟΠΕΚΕΠΠΕ, dei tribunali di Atene,

— allorquando si tratti del FEGA, dei tribunali di Madrid,

— allorquando si tratti del Ministério do Comércio e Turismo, del tribunale «da Comarca» di Lisbona,

— allorquando si tratti dell'AMA, dei tribunali di Vienna,

— allorquando si tratti del Maa-ja metsätalousministeriön interventioyksikön, del tribunale Uudenmaan Lääninoikeus,

2. è disciplinata:

— allorquando si tratti dell'ISIA, dalla legislazione irlandese,

— allorquando si tratti dell'RPA, dalla legislazione inglese,

— allorquando si tratti del SJV, dalla legislazione svedese.

VIII. La gara permanente n. 1/2001 (GU C 199 del 14.7.2001, pag. 24 e (GU C 99 del 24.4.2002, pag. 21) è chiusa in data 26 luglio 2002.
